

Studio Legale  
**Avv. Pietro Siviglia**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Socio Fondatore SIDELS**  
Via A. Cimino 65 - Reggio Calabria  
Tel. 0965/811515 Fax. 1782212045  
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

**TRIBUNALE DI CUNEO**

**SEZIONE LAVORO**

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta ex art. 700 C.p.c. e 669 sexies,  
comma 2, c.p.c.***

**PER** il Sig. **Domenico GIARDINAZZO**, nato ad Hanau (Germania) il 04.08.1974, residente in Bovalino (RC) alla Via Tiberio I, CF GRDDNC74M04Z112N, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF SVGPTR72L15F112M, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 1782212045, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata,

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici in Torino alla Via dell'Arsenale n. 21 è altresì domiciliato;

**- resistente -**

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELLA GRADUATORIA**

**PROVINCIALE DEFINITIVA PERSONALE ATA TRIENNIO 2021/2024, PER IL**

**PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO, DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E**

**DI ASSISTENTE TECNICO, NELLA PARTE IN CUI AL RICORRENTE NON È**

**ATTRIBUITO IL CORRETTO PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DI LEVA**

**ESPLETATO, CON EVENTUALE PRELIMINARE DISAPPLICAZIONE,**

del D.M. n.50/2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabilisce che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*

**E CON IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO**



al riconoscimento del corretto punteggio da attribuire al Sig. GIARDINAZZO, sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto in qualità di militare di Marina Brindisi, dal 01.08.1994 al 31.07.1995.

### **Premessa di fatto**

Il Sig. GIARDINAZZO è un dipendente precario del Ministero dell'Istruzione appartenente al Comparto del Personale c.d. ATA (profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo) con ultima sede di servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore VIRGINIO di Cuneo.

In data 03.03.2021 il Ministero dell'Istruzione pubblicava il Decreto n. 50 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), che, nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.), opera un ingiustificato discrimine tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando:

*“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”.*

Per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, dunque, la tabella riconosce solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All. da A/1 a A/5); per il servizio prestato in costanza di nomina, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

In data 01.04.2021, esso ricorrente presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, per il triennio 2021-2024 (All. 6), del *“Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”*, per l'Ambito Territoriale di Cuneo chiedendo la valutazione del servizio militare obbligatorio (All. 2) svolto quale Militare di Marina dal 01.08.1994 al 31.08.1995 (pagine 18 e 19 della domanda).



Tanto in forza del possesso del titolo di accesso costituito dal diploma di scuola superiore di secondo grado (All. 1) conseguito nell'anno scolastico 1992-1993 presso l'Istituto Tecnico Industriale "E. Majorana" di Roccella Jonica (RC).

In data 10 settembre 2021, la scuola LICEO DE AMICIS di Cuneo pubblicava le graduatorie definitive di terza fascia ATA riconoscendo al ricorrente, per il servizio militare, soltanto 0,60 punti (anziché 6 punti), con conseguente attribuzione di 11,87 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico, 11,07 per il Profilo di Assistente Tecnico e 12,07 per il profilo di Assistente Amministrativo.

In forza di siffatti punteggi otteneva supplenze per il profilo di Collaboratore Scolastico presso l'IIS VIRGINIO DONADIO di Cuneo.

A seguito, tuttavia, di sentenza del Consiglio di Stato relativo al servizio prestato nel profilo docente di ITP in forza di provvedimento cautelare poi riformato, il Dirigente Scolastico dell'IIS VIRGINIO DONADIO, in data 21.01.2022, rettificava il punteggio del ricorrente portandolo a 8,57 per il profilo di Collaboratore Scolastico, 8,87 per il profilo di Assistente Tecnico e 9,57 per il Profilo di Assistente Amministrativo.

Alla rettifica del punteggio seguiva la risoluzione del contratto di supplenza con, da allora a tutt'oggi, conseguente disoccupazione del ricorrente.

Devesi, a questo punto, chiarire che i punteggi attribuiti al ricorrente sono comunque erronei per difetto atteso che tale punteggio è stato computato **valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti**. Come noto, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina (0,5 per ogni mese di servizio).

La valutazione condotta dall'Amministrazione resistente è ingiusta ed illegittima, nonché largamente lesiva dei diritti del ricorrente che a causa dell'erronea valutazione del servizio militare di leva prestato per complessivi 12 mesi, ha ingiustamente ottenuto un punteggio inferiore a quello spettantegli ex lege - 5,40 pt in meno - e cioè 13,97 per il profilo di Collaboratore Scolastico, 14,97 per il Profilo di Assistente Amministrativo e 14,27 per il Profilo di Assistente Tecnico.

Il sig. GIADINAZZO, dunque, a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, si vede attribuire - si ribadisce erroneamente - un insufficiente punteggio nel profilo lavorativo invocato, che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nelle



rispettive graduatorie, come accadrebbe se il detto servizio fosse stato correttamente valutato e, soprattutto, non gli consente di lavorare attesa la sua prolungata ed attuale disoccupazione.

Si allegano a prova di tanto al fascicolo, a campione, contratti di collaboratori scolastici con punteggi più bassi di quelli spettanti al ricorrente e conclusi con scuole scelte dal ricorrente (All. 12).

A fronte di tale situazione, la resistente Amministrazione, nonostante consolidata giurisprudenza contraria, come si approfondirà infra, e nonostante le rimostranze dell'interessato, non ha mai provveduto a rettificare il punteggio e, pertanto, il ricorrente si trova oggi costretto ad adire Codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **SULLA GIURISDIZIONE DELL'ADITO GIUDICE DEL LAVORO**

In rito va evidenziato come la presente controversia sia devoluta, senza dubbio alcuno, alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai ius receputum che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata.

Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, «Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice



ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come rilevato da giurisprudenza amministrativa costante, «Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi» (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847, Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n.6230/2021 del 7/9/2021 e Cass., SS.UU., 21198/2017 ivi richiamata).

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 52 COST.; DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 - VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 - VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, IN ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94.**

Il D.M. 50 nella parte in cui discrimina in pejus il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina rispetto a quello prestato in costanza di nomina è manifestamente illegittimo in quanto in violazione di norme di rango costituzionale ed ordinario che appresso si riportano.

Anzitutto, **l'art. 52 della Costituzione** recita : *“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.*

*Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”.*



La subordinazione della valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che i predetti servizi siano stati prestati in costanza di nomina, stando a quanto previsto dal D.M. 50/2021, viola palesemente la norma di rango costituzionale sopra richiamata.

Il servizio militare difatti, non può costituire un ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio, né renderlo particolarmente gravoso per colui che, in adempimento al dovere di cui al primo comma dell'art. 52 della Cost., idoneo ai sensi della Legge 31 Maggio 1975, veniva arruolato, divenendo di conseguenza per lui impossibile prestare servizio, ovvero ottenere qualche supplenza, nonostante fosse in possesso dei titoli necessari.

Il sacrificio sopportato dal cittadino ottemperando agli obblighi di leva e al dovere imposto dall'art. 52 della Cost. non può essere ulteriormente aggravato dalla mancata valutazione del relativo titolo di servizio, in quanto merita di essere compensato mediante il pieno riconoscimento al pari del servizio militare svolto in costanza di servizio.

La Suprema Corte procedendo ad una puntuale applicazione dell'art. 52 della Cost. ha così statuito: *“L'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* ( Cass. Civ. sez. Lavoro n. 8279/1997).

La scelta di riconoscere interamente solo il servizio di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina genera una ingiustificata disparità di trattamento che si pone in palese contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost, poiché le medesime situazioni giuridiche vengono diversamente trattate. L'attribuzione di un punteggio diverso in relazione al momento in cui viene espletato il servizio di leva obbligatorio origina un ingiustificato nonché illegittimo favoritismo, denunciato anche dalla giustizia amministrativa che sul punto ha affermato: *“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”* (TAR Lazio sentenza n. n. 6421 del 2008).



Per quanto sopra esposto, il D.M. 50/2021 si pone in aperta violazione con norme di rango costituzionale, con principi costituzionali che ne legittimano l'immediata disapplicazione.

Venendo alle norme ordinarie, anzitutto, l'**art. 84 D.P.R. 417/1974** che prevedeva che *"Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo"*.

**Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.**

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'**art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato. Detto articolo, rubricato "VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE", dispone che:

*"IL SERVIZIO MILITARE È VALUTATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.*

*L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente"*.

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'**art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94**, ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al "Riconoscimento del servizio" [degli insegnanti] agli effetti della carriera", così recita: *"Il periodo di servizio militare di leva .... è valido a tutti gli effetti"*.

Analogamente, per il personale ATA, l'art. 569, comma 3, del citato Testo Unico, sempre ai



fini del “riconoscimento del servizio”, stabilisce che “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO O IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.

La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 596, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) possa pregiudicare l’attività lavorativa, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale “[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici [...]”.

**Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento.**

Siffatta interpretazione del dato normativo è stata pienamente condivisa dalla CORTE DI CASSAZIONE. La suprema Corte, in particolare, con la sentenza 35380 del 18 novembre 2021, ha chiarito in via definitiva che il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego.

Il Ministero dell’Istruzione, peraltro, nella fattispecie posta all’attenzione della Corte di Cassazione, aveva escluso la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l’articolo 2268, comma 1, del codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l’art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che *“1. il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento*





*previdenziale del settore pubblico”.*

Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avvallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».*

**La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema<sup>1</sup>, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso al lavoro.**

La Cassazione ha, infatti, confermato che *“il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)”.*

L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».*

---

<sup>1</sup> cfr. ex multis Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013.



Secondo la Corte di Cassazione, “In una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile. Secondo la Corte di Cassazione, *“In una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art.52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell’assetto normativo impone di ritenere che **l’art. 2050 non contrasti con l’art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94**, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato **devono essere sempre pienamente valutabili, sia ai fini della carriera che dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed a nche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

L’interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto **la Corte Costituzionale** ha costantemente rimarcato che «*il concetto di **posizione di lavoro** non deve essere considerato equivalente a quello di posto di*



lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il **diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura**. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., **la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino**, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Negli stessi termini, lo stesso **Consiglio di Stato** ha, da ultimo, avallato tale orientamento giurisprudenziale, sottolineando che: " [...] a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un



*servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.*

*È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (C.d.S., sent. 10/03/2022, n.1720).*

L'ormai consolidata giurisprudenza di merito si sta attenendo senza incertezze a quanto statuito dalle giurisdizioni superiori come provano le pronunce che si allegano.

Applicando il sopra enunciato principio al caso di specie, avendo il ricorrente conseguito il diploma nell'anno scolastico 2001-2002 ed espletato il servizio di leva obbligatoria dal 01.09.1994 al 31.08.1995 e quindi dopo il conseguimento del titolo di studio, il ministero avrebbe dovuto attribuirgli un punteggio pari a 6 punti per la leva obbligatoria e non 0,60.

### **ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**

Il quadro descritto determina, pertanto, la necessità di richiedere al Giudice, con provvedimento cautelare, di anticipare gli effetti della Sentenza di merito.

A seguito di scrupolose ricerche e coadiuvato in sede sindacale all'accesso ai siti web degli istituti scolastici della provincia si è pervenuti, almeno con riferimento al profilo di Collaboratore scolastico, alla prova certa della perdita di diverse *chance* lavorative per il ricorrente, come si evince dai contratti – in atti – con i quali l'Amministrazione scolastica ha proceduto ad assunzioni e nuovi reclutamenti di personale ATA, cui il ricorrente avrebbe certamente avuto diritto con la corretta attribuzione di punti, qui invocata.

A titolo esemplificativo, dalle minuziose ricerche che si è potuto effettuare sono stati rintracciati incarichi che hanno evidenziato con punteggio simile a quello rivendicato dal ricorrente, si sono ottenuti incarichi annuali, mentre il ricorrente è costretto all'inoccupazione.

A tal proposito, si versano in atti copie di contratti lavorativo con incarico annuale conseguiti nel profilo di Collaboratore scolastico con punteggio **inferiore a quello di**



### **13,97 che sarebbe spettato al ricorrente.**

La perdita, documentata, di opportunità lavorative è sotto gli occhi di tutti e perdura e si aggrava giorno dopo giorno.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che il Sig. GIARDINAZZO, ancora disoccupato, si è visto relegare in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri aspiranti collocati prima di lui all'interno delle nuove graduatorie, pubblicate in data 01.09.2021 e relative al triennio 2021/2024 e che, data la collocazione all'interno delle stesse, il ricorrente ha *chance* pari a zero di occupazione. Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di vedersi assegnato un incarico, e solo un diverso posizionamento nelle graduatorie potrebbe determinare la possibilità per il ricorrente di lavorare o meno.

Da qui le ragioni di una domanda cautelare, atteso che la mancata attribuzione dei punti rivendicati mina le stesse possibilità di utile incarico per il Sig. GIARDINAZZO, disoccupato e monoreddito, come emerge dalle stesse domande in atti.

Circostanza questa che solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato avanzamento in graduatoria, potrebbe essere scongiurata, consentendo al ricorrente di ottenere un qualche incarico per poter lavorare e maturare punteggio.

È, pertanto, costretto il ricorrente – si ribadisce attualmente disoccupato – a richiedere all'On.le Giudice del Lavoro adito l'anticipazione degli effetti della Sentenza di merito tramite la proposizione dell'odierna domanda cautelare, venendo in questione la stessa possibilità di ottenere un incarico e poter mantenere sé stesso e la propria famiglia.

Difatti, considerati i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria e alla conseguente declaratoria di nullità della clausola censurata, la mancata attribuzione del corretto punteggio (pari, come si è detto, a complessivi 5,40 punti per i 12 mesi prestati), precluderà al ricorrente la possibilità di ottenere gli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Sul punto, il Tribunale di Messina ha chiarito in identica fattispecie che *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del [...] , da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”* (Trib. Messina, sez. lav., ord. n. 13583 del 16 luglio 2020).



Nei medesimi termini, ancora Trib. Colleg. Sondrio 11.10.2022.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, *ut supra*, rappresentato, domiciliato e difeso

### **Ricorre**

A Codesto On.le Tribunale – Sezione Lavoro affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

#### **IN VIA D'URGENZA:**

- 1. disporre**, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: per i motivi di cui al ricorso, **con decreto emesso "inaudita altera parte"**, ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, **o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti**, la sospensione e/o revoca delle GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO dell'Ambito Territoriale di Cuneo 2021/24 nella parte in cui non riconoscono al servizio militare obbligatorio prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse per 12 mesi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, con conseguente attribuzione di pt 5,40 punti in più rispetto a quelli assegnati;
- 2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari**, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

#### **NEL MERITO:**

- 1. ACCERTARE, DICHIARARE E STATUIRE**, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, per i motivi di cui al ricorso, l'illegittimità delle GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO dell'Ambito Territoriale di Cuneo 2021/24 nella parte in cui non riconoscono al servizio militare obbligatorio prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo



di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse per 12 mesi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, con conseguente attribuzione di pt 5,40 punti in più rispetto a quelli assegnati;

- 2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari**, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL  
CONTRADDITTORIO ex art.151 c.p.c.**

Come noto, la giurisprudenza più recente, in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, nonché della stessa Sezione adita, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, in presenza di graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio; inoltre, è qui evidente l'elevato numero dei controinteressati - costituiti dagli aspiranti inseriti nelle medesime graduatorie della Provincia di Cuneo, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo Tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Per quanto sopra, data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio e considerato che l'elevato numero dei controinteressati rende impossibile notificare il ricorso agli stessi ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c., si ritiene opportuna la presentazione della seguente istanza per l'emissione di un provvedimento finalizzato all'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nelle predette forme e si chiede che Codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e ai sensi dell'art. 151c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali



controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella pagina a ciò dedicata.

\*\*\*\*\*

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile, e che la stessa non è soggetta al versamento del contributo unificato, poiché il ricorrente è titolare di un reddito, anche familiare, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (All. 20).

Si dichiara, inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, c. 3 e 134, c. 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di fax 1782212045 e/o presso la seguente casella di posta elettronica certificata avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it.

### **In via istruttoria**

#### **Si depositano:**

[All. 1 - Titoli di accesso personale ATA.pdf](#)

[All. 2 - Foglio Congedo militare.pdf](#)

[All. 3 - Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021.pdf](#)

[All. 4 - Domanda inserimento ATA 2021-2024.pdf](#)

[All. 5 - Contratti di servizio ATA.pdf](#)

[All. 6 - Graduatoria-definitiva-Collaboratore-Scolastico-triennio-2021-2024-terza-fascia.pdf](#)

[All. 7 - Graduatoria-definitiva-Assistente-Amministrativo-triennio-2021-2024-terza-fascia.pdf](#)

[All. 8 - Graduatoria-definitiva-Assistente-Tecnico-triennio-2021-2024-terza-fascia.pdf](#)

[All. 9 - Contratti IIS Virginio-Donadio Cuneo.pdf](#)

[All. 10 - Provvedimento Rettifica Punteggio 3^ fascia ATA 2021-2024.pdf](#)

[All. 11 - Risoluzione contratto.pdf](#)

[All. 12 - Contratti ATA ad aspiranti con punteggio inferiore.rar](#)

[All. 13 - Tribunale di Bergamo, sent. n. 388 del 30-06-2022.pdf](#)

[All. 14 - Tribunale di Foggia, sent. n. 2538 del 30-06-2022.pdf](#)

[All. 15 - Tribunale di Roma, sent. n. 6165 del 28-06-2022.pdf](#)

[All. 16 - Tribunale di Teramo, sent. n. 249 del 16-05-2022.pdf](#)

[All. 17 - Tribunale di Torino, sent. n. 720 del 04-05-2022.pdf](#)

[All. 18 - Tribunale di Messina, ord. R.G. 688-2022, del 20-03-2022.pdf](#)

[All. 19 - Tribunale di Frosinone, sent. n. 638 del 29-06-2022.pdf](#)





[All. 20 - Dichiarazione sostitutiva esenzione c u.pdf](#)

Reggio Calabria 13.11.2022

Avv. Pietro SIVIGLIA

